

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| -Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Alberto Monti | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato. |

nella seduta del 25 ottobre 2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

La controversia sottoposta all'attenzione dell'ABF trae origine da atti e fatti risalenti al 2005, concernenti la realizzazione e il connesso finanziamento di un progetto della società ricorrente per la costruzione di un grande complesso turistico in Piemonte.

Da allora, innumerevoli sono stati gli incontri e i contatti fra le parti e, in particolare, per gli stessi fatti di cui al ricorso ABF la ricorrente ha citato in giudizio la banca con atto notificato il 31/07/2007, ma nel 2008 ha poi rinunciato agli atti ex art. 306 c.p.c.

In questo contesto, l'atto qualificabile come reclamo ai sensi delle disposizioni ABF è una lettera del 15/02/2010, con la quale la società ricorrente – riscontrando una nota della banca del 5/02/2010 – esprimeva tutto il proprio disappunto per il persistente rifiuto della banca stessa di concedere il finanziamento richiesto.

Nel proprio ricorso, la società ricorrente riferisce, deduce e chiede quanto segue.

Nel luglio del 2005 sottoponeva alla banca un progetto immobiliare teso alla realizzazione di un complesso turistico, residenziale e sportivo in Piemonte, riscontrando l'attenzione e la disponibilità della banca medesima a finanziare l'operazione.



A fronte di tale manifestata disponibilità della banca, la ricorrente procedeva all'acquisto della proprietà immobiliare con atto notarile del 31/12/2005, pagandone integralmente il prezzo (€ 3.000.000,00) con mezzi propri.

Il 4/11/2005, veniva quindi sottoscritto con la banca un "contratto preliminare di finanziamento", finalizzato all'avvio dei lavori previsti dal progetto per un importo iniziale di € 800.000,00 e assistito da un'ipoteca di primo grado, "pretesa" dalla banca in garanzia ed estesa all'intera proprietà immobiliare, di valore ben superiore.

Ormai fidando nelle intercorse intese (gli accordi con la banca prevedevano – riferisce la ricorrente – un ulteriore contratto di finanziamento a copertura dei costi necessari alla realizzazione del progetto immobiliare, come descritti nel dettagliato *business plan* approvato dalla resistente) la ricorrente chiedeva all'amministrazione locale le autorizzazioni necessarie per l'avvio dei lavori.

In tal modo, a giugno 2006, ottenuto il rilascio dei primi titoli, la ricorrente si trovava nella condizione di potere dar corso all'apertura dei cantieri.

La banca, però, ritardava la stipula "dell'ulteriore e concordato contratto di mutuo", accampando richieste pretestuose (tra le quali un consistente aumento di capitale e la trasformazione della società ricorrente da s.r.l. in s.p.a.).

La ricorrente decideva di soddisfare le richieste della banca e, confidando nelle reiterate promesse di "pronta erogazione delle somme" (rinsaldate da una "spontanea" e ulteriore apertura di credito di euro 300.000 concessa dalla banca, pur a fronte di promesse per 1.000.000):

- sottoscriveva contratti d'appalto per 20.000.000,00 di euro;
- depositava presso il competente Comune la dichiarazione di apertura dei cantieri e ne dava comunicazione alle imprese appaltatrici.

"Inspiegabilmente", però, la banca continuava a rinviare l'erogazione del finanziamento del progetto, subordinandola questa volta all'approvazione della variante al piano regolatore comunale da parte della Regione Piemonte.

La mancata concessione del mutuo determinava l'inadempimento della ricorrente nei confronti delle imprese appaltatrici, alle quali era quindi costretta a pagare € 4.000.000 a titolo di penale.

La ricorrente decideva a quel punto di rivolgersi ad altro istituto di credito per il finanziamento del progetto, ma non si poteva procedere all'operazione a causa della segnalazione del suo nominativo presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia per oltre 44.500.000 euro (segnalazione che la ricorrente attribuisce alla banca, visto che era l'unico soggetto con il quale intratteneva rapporti finanziari).

Seguivano quindi ulteriori contatti con la banca resistente, ma a luglio del 2007 quest'ultima rifiutava ancora la concessione del richiesto finanziamento del progetto.

La ricorrente citava allora in giudizio la banca, per vedere riconosciuti dalla Magistratura i propri diritti e i danni emergenti causati dalla scorretta condotta della banca stessa (giudizio poi rinunziato ex art. 306 c.p.c. nel 2008).



Tra il 2009 e il 2010 proseguiva tra le parti un'estenuante serie di incontri e contatti, soprattutto al fine di soddisfare le "continue richieste" della banca in ordine a produzione di documenti quali bilanci, accordi e contratti di diversa natura comprovanti lo stato di avanzamento del progetto.

La ricorrente, per di più, riferisce di avere raggiunto accordi definitivi con un primario agente immobiliare nazionale per la vendita del complesso immobiliare de quo e di avere dato attuazione ai contratti di appalto con le imprese selezionate, che offrono solide garanzie sia patrimoniali che industriali, per oltre 72 milioni di euro. Purtroppo, i cantieri sono stati fermati per l'impossibilità di garantire il reperimento dei fondi attraverso i normali canali del credito.

Ad avviso della ricorrente appare, quindi, del tutto evidente che la persistente e pregiudiziale posizione di rifiuto della banca non trovava e non trova alcuna giustificazione, se non per ragioni estranee alle normali valutazioni di merito del credito.

La società ricorrente, pertanto, pur non entrando nel merito delle ragioni, mai ad essa comunicate, che hanno indotto la banca a non proseguire ed anzi ad interrompere il finanziamento del progetto immobiliare de quo, fa presente di avere titolo a un risarcimento dei danni patiti quantificabile in svariati milioni di euro.

Essendo comunque intenzione della ricorrente procedere al pagamento delle somme dovute e pretese dalla banca, essa dichiara che il presente ricorso all'ABF ha il solo scopo di vedere riconosciute le proprie ragioni a fronte del cattivo operato della banca.

La ricorrente, dunque, chiede che l'ABF "riconosca lo scorretto comportamento della banca e, in caso di accoglimento del ricorso, quantifichi il danno da essa subito in euro 1,00".

L'intermediario ha espresso le proprie controdeduzioni suddividendole nella parte in fatto e nella parte in diritto.

Nella parte in fatto, la banca fa presente che con rogito del 4/11/05 concedeva alla società ricorrente un'apertura di credito fondiario, fino alla concorrenza di € 800.000,00, la quale, contrariamente a quanto erroneamente affermato dalla ricorrente, non era affatto un contratto preliminare bensì un valido ed efficace contratto definitivo di finanziamento.

A tutela del finanziamento, fu iscritta ipoteca per la somma complessiva di € 1.200.000,00, a garanzia di capitale, interessi e spese. La garanzia "pretesa" dalla banca, in merito alla quale la ricorrente sembrerebbe nutrire qualche perplessità, non solo venne da essa stessa liberamente concessa, ma è addirittura prevista *ex lege* (art. 38, comma 1, TUB) quale requisito essenziale del credito fondiario, al cui genere appartiene il finanziamento in questione. L'ammontare dell'iscrizione ipotecaria, oltre ad essere stato ovviamente condiviso dalla società debitrice, contrariamente a quanto forse dalla stessa ritenuto, non evidenziava alcuna sproporzione rispetto al credito garantito.

Il 13/07/2006 venne concessa una ulteriore apertura di credito transitoria fino alla concorrenza di € 300.000,00, e con scadenza 31/12/2006. Tale linea di credito venne successivamente prorogata fino al 31/10/2007.



La ricorrente, pur senza formalizzare alcuna richiesta, richiese per le vie brevi se la banca fosse disponibile ad un ulteriore finanziamento di €. 18.500.000,00.

In assenza di una formale domanda di mutuo, la banca non ha evidentemente dato corso ad un'istruttoria in senso tecnico, limitandosi a fornire una mera valutazione di massima.

Tale valutazione ebbe necessariamente esito negativo a causa di rilevanti profili di irregolarità edilizia del progetto da finanziare, che originarono l'annoso e bene noto contenzioso tra la ricorrente ed il Comune sul cui territorio si sarebbe dovuto realizzare il progetto immobiliare de quo.

La ricorrente, tramite il proprio legale di fiducia, con lettera del 16/07/2007 lamentava non meglio precisati inadempimenti da parte della banca, insistendo nel chiedere la concessione di un mutuo senza peraltro in tale occasione neppure specificarne l'importo.

Con comunicazione via mail del 30/07/2007, la ricorrente preannunciava l'imminente deposito di un atto di citazione per ottenere dalla banca il risarcimento di presunti danni "fantasiosamente" quantificati dalla stessa ricorrente in € 80.000.000,00.

La società ricorrente citava quindi in giudizio la Banca innanzi al Tribunale di Milano con atto di citazione dal contenuto pressoché identico al ricorso ABF, chiedendo l'esecuzione in forma specifica di un inesistente contratto preliminare di finanziamento mai prodotto in giudizio dalla società attrice, oltre al risarcimento di asseriti e mai dimostrati danni di importo compreso tra quattro ed ottanta milioni di euro, lasciando chiaramente intendere il carattere pretestuoso e strumentale della richiesta risarcitoria.

Con lettera del 26/10/2007 la società ricorrente asseriva, tra l'altro, di aver ripreso l'iniziativa utilizzando mezzi propri, con ciò negando validità ai presupposti sia della causa allora promossa sia dell'attuale ricorso.

Con comunicazione del 10/03/2008 la banca costituiva in mora la società ricorrente relativamente al citato finanziamento fondiario che a tale data presentava un arretrato pari ad € 36.610,66.

Successivamente, la società debitrice, nell'evidente consapevolezza della temerarietà dell'azione intrapresa, rinunciava agli atti con dichiarazione acclusa al ricorso (cfr. all. 25 al ricorso).

Con lettera del 17/06/2008 (all. 2 alle controdeduzioni), "stranamente" omessa nel pur ampio e articolato fascicolo di documenti che la ricorrente ha allegato al ricorso, essa tornava a riproporre le medesime doglianze minacciando altresì improbabili azioni legali di tenore analogo alla causa appena abbandonata.

La banca osserva peraltro come dal tenore di tale ultima comunicazione sia stato opportunamente espunto ogni riferimento ad un inesistente "contratto preliminare" che nell'occasione ha assunto la veste di "mutuo iniziale".

La banca replicava con nota dell'11/09/2008, con la quale, oltre a far motivatamente constare l'irragionevolezza delle contestazioni, segnalava come anche l'apertura di credito transitoria a suo tempo concessa fino alla concorrenza di € 300.000,00 fosse nel frattempo scaduta e non risultasse ancora rimborsata.

Il 13/10/2008, poi, una società terza indirizzava alla banca un'ulteriore richiesta di concessione di finanziamenti alla società ricorrente, senza peraltro apparire sotto alcuna



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

forma legittimata ad intervenire nell'attività di gestione della società ricorrente, sia pure ove ne detenesse l'intero pacchetto azionario.

La banca rileva, infatti, come la gestione della società sia di esclusiva competenza dell'organo amministrativo e non lasci alcuno spazio all'ingerenza dei soci.

Con lettera del 25/11/2009, un avvocato, senza specificare se agisse in esito a mandato professionale conferito dalla società debitrice, ovvero quale componente del C.d.A. della stessa, oltre a riproporre alcuni argomenti già affrontati in precedenza, espressamente ammetteva come a tale data non fossero ancora stati approvati gli strumenti urbanistici che avrebbero dovuto rappresentare il necessario ed indefettibile presupposto di qualsiasi eventuale intervento da parte della banca.

Con ulteriore lettera del 4/02/2010, esclusa dalla documentazione allegata al ricorso, tale avvocato, senza nuovamente specificare a quale titolo intervenisse nella vicenda, rinnovando generiche ed in parte già espresse istanze, annunciava la decisione della società di ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, anticipando l'esito di una delibera del Consiglio d'Amministrazione non ancora tenutosi.

La banca riscontrava la comunicazione del 25/11/09 con nota del 5/02/2010 con cui esponeva in modo chiaro e coerente le motivazioni di carattere oggettivo che non consentivano alla banca di aderire alle richieste di finanziamento insistentemente avanzate dalla ricorrente.

La società replicava con lettera del 15/02/2010, nella quale anticipava l'esito di cause che essa stessa ammetteva essere ancora pendenti e che sarebbero state definite, a suo dire, entro breve tempo.

In tale occasione la società debitrice tornava a contestare in modo generico l'iscrizione ipotecaria a suo tempo concessa sui beni sociali, senza tuttavia mai precisare come l'importo iscritto, oltre ad essere evidentemente coerente con l'esposizione garantita, fosse da ritenersi decisamente modesto rispetto ai valori dei cespiti cauzionali da essa stessa dichiarati. Pertanto, contrariamente a quanto forse da essa ritenuto, tale iscrizione non sarebbe stata certamente d'ostacolo alla iscrizione di ulteriori ipoteche a garanzia di eventuali finanziamenti concessi da terzi. La banca rammenta che è pacifico tra gli interpreti che il primo grado dell'iscrizione ipotecaria richiesto dall'art. 38 TUB deve essere inteso quale primo grado economico e non formale.

Con nota del 16/04/2010, la banca precisava il proprio credito a tale data in misura di € 930.330,46 in relazione al finanziamento fondiario ed € 471.867,23 quale scoperto di conto corrente.

Con successiva comunicazione del 2/08/2010 la società ricorrente, riconosciutasi debitrice di € 1.421.500,00, proponeva un piano di rientro garantito da nuova iscrizione ipotecaria.

Con avviso ex art. 498 c.p.c. il suindicato Comune notificava l'avvio di un'esecuzione immobiliare contro la società ricorrente, esecuzione nella quale la banca si riserva d'intervenire a tutela delle proprie ragioni di credito e della prelazione ipotecaria a suo tempo acquisita.



Il 10/01/2011 la banca ha necessariamente provveduto a costituire in mora la ricorrente, intimando la regolarizzazione della situazione. Non avendo ricevuto alcun riscontro la banca si è vista costretta, proprio malgrado, a classificare il rapporto a sofferenza.

Nella parte in diritto, la banca solleva innanzitutto forti perplessità in merito alla regolarità formale del ricorso.

Esso, infatti, è stato consegnato presso la propria filiale di Milano, unitamente a lettera accompagnatoria sottoscritta da un soggetto qualificatosi come Presidente del C.d.A.

Dalla visura camerale acclusa alle controdeduzioni il presidente del Consiglio d'Amministrazione risulta essere invece altro soggetto, mentre nessuna carica sociale risulta essere ricoperta dal firmatario della lettera accompagnatoria, la cui sottoscrizione ivi apposta appare *ictu oculi* assai simile a quella che parrebbe essere stata apposta dall'amministratore delegato in calce al modulo ufficiale di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, con cui veniva conferito mandato all'avvocato difensore, il quale tuttavia non risulterebbe aver compiuto né sottoscritto alcun atto relativo al ricorso stesso che consiste in un documento allegato al modulo standard privo però di qualsiasi sottoscrizione, pur indicando, a caratteri di stampa, il nominativo del solo amministratore delegato.

Data l'evidente difficoltà nell'accertare che il ricorso provenga da soggetto effettivamente legittimato, la banca dubita della corretta instaurazione del contraddittorio e del rispetto delle norme procedurali che regolano il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario.

A prescindere da quanto premesso, la banca eccepisce l'improcedibilità del ricorso, in quanto evidentemente incompatibile con la vigente normativa che regola il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo la quale "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 10 gennaio 2007. Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, ...".

Nel caso di specie i due contratti stipulati tra la banca e la ricorrente – il finanziamento fondiario e l'apertura di credito fiduciaria – sono entrambi anteriori all'1/01/2007; ne consegue l'incompetenza *ratione temporis* del Collegio adito.

La vicenda, inoltre, come ammesso dalla stessa ricorrente e da essa stessa documentato, venne già a suo tempo sottoposta all'esame dell'Autorità Giudiziaria.

Come già anticipato la ricorrente citò la banca innanzi al Tribunale di Milano; la banca si costituì in giudizio con comparsa del 18/12/2007 la quale, rendendo palese la strumentalità e temerarietà della causa evidentemente priva di fondamento, indusse l'attrice, odierna ricorrente, a desistere e a depositare rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. (cfr. all. 25 al ricorso). Ne deriva quindi, sotto tale profilo, anche l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Nel merito, la banca osserva che la società ricorrente sembra sovrapporre e confondere questioni di diritto e valutazioni di merito, necessariamente rimesse all'insindacabile discrezionalità negoziale delle parti.

Al fine di evitare malintesi o fraintendimenti, la banca in primo luogo reputa necessario enucleare il *petitum* e la *causa petendi* del ricorso, estrapolandoli dall'articolata esposizione della ricorrente che non appare sempre rigorosa nel porre le premesse di fatto, chiara nell'espone le ragioni di diritto né coerente nel trarre le conclusioni.

Per quanto riguarda la definizione del *petitum*, la banca evidenzia **la manifesta contraddittorietà delle richieste** esplicitate nel ricorso.



La società ricorrente, infatti, dapprima sembrerebbe sostenere di aver subito danni per “svariati milioni di euro” a causa di pretesi inadempimenti contrattuali da parte della banca; poco dopo, tuttavia sorprendentemente ammette di essere debitrice della banca ed esprime il proposito di corrispondere le somme “dovute”. Infine, nuovamente presupponendo una responsabilità della banca, chiede all'Arbitro di riconoscere un danno e concedere il relativo risarcimento quantificato nella somma di un euro.

Al riguardo, poi, la banca evidenzia come la richiesta di risarcimento di un euro sia di per sé sufficiente ad escludere un reale interesse ad agire in capo alla società ricorrente.

Pertanto, coerentemente con l'indicazione espressa dal Collegio di Roma nella decisione n. 723 del 11/04/2011, secondo cui “l'assoluta irrisorietà del valore economico della contestazione incide inoltre, sino a escluderlo, sull'interesse ad agire del ricorrente, quale necessario presupposto di iniziativa anche nella presente sede”, la banca ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile proprio per la mancanza del necessario presupposto richiesto dall'art. 100 c.p.c.

La ricorrente, con la risibile richiesta risarcitoria rivolta al Collegio sembrerebbe, sminuendone il ruolo, volerne strumentalizzare l'attività a fini evidentemente dilatori, nel malriposto tentativo di differire o comunque ostacolare le azioni recuperatorie che la banca dovrà necessariamente avviare.

La banca evidenzia ancora come le varie e tra loro incompatibili richieste della ricorrente ne confermino il carattere pretestuoso; non troverebbe altrimenti spiegazione il fatto che gli asseriti danni che avrebbero dovuto ammontare a “svariati milioni di euro”, nel volgere di poche righe si siano ridotti ad un euro soltanto.

La causa a suo tempo radicata dalla ricorrente sui medesimi presupposti e poi abbandonata, peraltro, aveva ad oggetto un richiesta risarcitoria per un importo imprecisato tra i quattro e gli ottanta milioni di euro.

Senza aver mai variato i presupposti delle proprie istanze, la ricorrente ha quindi avanzato un richiesta di risarcimento per asseriti ma mai dimostrati danni, quantificati in un primo tempo in € 80.000.000,00, poi ridotti ad € 4.000.000,00 e quindi ulteriormente ridotti ad € 1,00, con ciò di fatto ammettendo l'inesistenza di alcun danno.

Per quanto riguarda la *causa petendi*, la banca precisa che essa – pur a fronte della tortuosa esposizione dei fatti compiuta nel ricorso – sarebbe da ricercare nell'asserita violazione di impegni contrattuali che la banca avrebbe assunto nei confronti della società debitrice.

È quindi evidente che la responsabilità che la ricorrente intenderebbe attribuire alla banca non può che avere natura contrattuale ed essere conseguentemente regolata dall'art. 1218 c.c.; conseguentemente essa dovrebbe limitarsi provare il fatto storico della mancata attuazione del rapporto obbligatorio e l'entità del danno sofferto.

Come già osservato, su analoghe premesse la ricorrente citò in giudizio la banca e neppure in quella sede riuscì a provare l'esistenza di un contratto preliminare - da essa inopinatamente indicato nell'atto notarile del 4/11/2005 -, l'inadempimento di esso ed il conseguente danno che ne sarebbe derivato. Per maggiori approfondimenti, la banca rimanda alla comparsa di risposta acclusa alle controdeduzioni, con cui si costituì in giudizio dimostrando l'infondatezza delle pretese di controparte.

Con il ricorso in esame, nuovamente la ricorrente sostiene che la banca non avrebbe dato esecuzione ad un contratto preliminare di finanziamento sempre indicato nel già citato rogito notarile, il quale però – precisa la banca – non è un contratto preliminare, bensì un contratto definitivo di finanziamento, già completamente erogato e ad oggi in arretrato e classificato a sofferenza.



Non esiste, quindi alcun contratto preliminare di finanziamento stipulato tra la banca e la ricorrente, e comunque non potrebbe certamente essere quello indicato come tale dalla ricorrente stessa; rammentando come essa si sia avvalsa dell'assistenza professionale di più di un avvocato, la banca dichiara di non potere ritenere che un tale grossolano errore possa essere frutto di un semplice malinteso. Parrebbe piuttosto che esso rappresenti un consapevole tentativo di fuorviare il giudizio del Collegio ABF su base di affermazioni notoriamente non veritiere.

Ne deriva che, in mancanza del contratto preliminare la cui esistenza viene apoditticamente sostenuta dalla ricorrente ma mai dimostrata, non sia neppure astrattamente ipotizzabile l'inadempimento e, conseguentemente, nessun danno può esserne derivato.

La Banca ritiene quindi che quanto fin qui esposto e documentato, in linea di fatto e di diritto, consenta di riepilogare come segue la vicenda sottoposta al giudizio dell'ABF:

- La vertenza attiene a fatti anteriori all'1/01/2007, già sottoposti all'Autorità Giudiziaria ed estranei alla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, sia *ratione temporis* sia *ratione materiae*.
- La ricorrente ha ammesso d'essere debitrice della banca di € 1.421.500,00.
- La banca ha classificato a sofferenza il rapporto, trasmesso al competente "ufficio recupero crediti".
- La ricorrente afferma che la banca avrebbe sottoscritto con rogito del 4/11/2005 un contratto preliminare di finanziamento, al quale non sarebbe seguito il contratto definitivo; dalla semplice lettura di tale contratto emerge però con palmare evidenza come esso non sia un contratto preliminare, bensì un contratto definitivo di finanziamento fondiario già completamente erogato e attualmente in arretrato.
- Non esistendo alcun contratto preliminare non può evidentemente configurarsi alcun inadempimento né tanto meno alcun danno ad esso conseguente.
- La ricorrente, al contrario, ha asserito di aver subito danni nella misura di € 80.000.000,00, ridottisi nella domanda giudiziale del 2007 a € 4.000.000,00 e, quindi, ulteriormente ridottisi a € 1,00 nel ricorso ABF.
- Su tale presupposti, è evidente non solo il carattere pretestuoso e strumentale della richiesta, ma anche come essa dimostri che nessun danno si è oggettivamente verificato e come manchi in concreto un interesse ad agire in capo alla ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 100 c.p.c.
- Vari elementi fanno ritenere che la ricorrente fosse ben consapevole della temerarietà delle proprie pretese e conseguente la condotta da essa assunta deve ritenersi contraria al generale principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c.

Tutto ciò premesso, eccepito e rilevato, la banca chiede che l'ABF, disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti conclusioni in via pregiudiziale:

- riconoscere e dichiarare l'incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, in quanto il ricorso è relativo a fatti avvenuti in data anteriore all'1/01/2007;
- riconoscere e dichiarare l'incompetenza dell'ABF *ratione materiae* in quanto la vertenza è stata già sottoposta all'Autorità Giudiziaria;
- riconoscere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancanza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.

In via principale:



- riconoscere e dichiarare l'inaccogliabilità del ricorso in quanto manifestamente infondato ed immotivato.

Con nota/esposto n. 802153/11 del 28/09/2011, indirizzata alla Vigilanza della Banca d'Italia e per conoscenza all'ABF, la ricorrente – viste le continue vessazioni e gli atteggiamenti illeciti della banca nonché l'impossibilità di risolvere bonariamente la controversia – ha comunicato di avere deciso di rivolgersi all'Autorità giudiziaria in sede penale e civile, per vedere riconosciute le proprie ragioni.

A tale nota, dove si chiede alla Banca d'Italia di intervenire con l'autorità e il prestigio riconosciuti "per sanzionare la banca", è allegata copia del verbale di denuncia/querela sporta il 16/09/2011 dalla ricorrente contro la banca presso la Guardia di Finanza in ordine ai medesimi fatti posti all'attenzione dell'ABF.

DIRITTO

La resistente ha sollevato questioni pregiudiziali relative alla non procedibilità del ricorso.

In applicazione del principio di economia processuale il Collegio ritiene opportuno soffermarsi sulle seguenti questioni.

Le domande della ricorrente si fondano su asserite inadempienze della banca relativamente ad un affare che doveva essere concluso nell'anno 2005. Circa i contorni di tale affare e circa gli accordi raggiunti a quell'epoca vi è ampia divergenza tra le Parti; circa la collocazione cronologica degli eventi vi è invece sostanziale coincidenza.

Nella non sempre limpida prospettazione della ricorrente, la banca resistente avrebbe dato ampi affidamenti relativamente alla concessione di un finanziamento nell'anno 2005; in base a tali affidamenti protrattisi anche nell'anno 2006 la ricorrente avrebbe assunto debiti ed iniziato attività edilizie specifiche. Tali affidamenti sarebbero andati delusi nello stesso periodo di tempo.

In base alle Disposizioni di Banca d'Italia relative ai Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari; Sez. I, § 4, "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007".

Posto che la genesi delle lagnanze esposte dalla ricorrente si colloca indubbiamente in un periodo cronologico anteriore a detta data limite, il ricorso stesso è improcedibile.

Ad abundantiam si deve osservare come la ricorrente stessa abbia comunicato da ultimo di aver nuovamente deciso di sottoporre le medesime questioni alla AGO in sede penale allegando una denuncia/querela da essa presentata, e dando luogo pertanto ad un ulteriore motivo di improcedibilità del presente ricorso ai sensi delle citate Disposizioni di Banca d'Italia sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Posto che i rilievi svolti sono assorbenti di ogni altra questione di rito o di merito, non è necessario procedere al loro esame.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO